REGOLAMENTO (CEE) N. 3682/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1617/87 [4], in caso di esportazione di olio d'oliva l'impresa interessata può chiedere il rilascio di un certificato che le consenta di far svincolare una cauzione costituita all'atto dell'immissione in libera pratica di un quantitativo di olio d'oliva importato; che in caso di esportazione di olio d'oliva nell'ambito di una vendita di olio d'intervento per l'esportazione, disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 [6], è necessario precisare che il certificato summenzionato non può essere rilasciato in quanto, alla luce dei criteri previsti per la fissazione del prezzo minimo di vendita, lo svincolo della cauzione darebbe luogo ad un arricchimento indebito dell'esportazione; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2677/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 18, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 2677/85 sono aggiunti i seguenti termini:

« oppure se l'esportazione è effetutata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione (*).

(*) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(3) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 150 dell'11. 6. 1987, pag. 24.
(5) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.
(6) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.